

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 maggio 2020**  
**che istituisce la piattaforma «Fit for Future»**

(2020/C 163/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La politica della Commissione in materia di miglioramento della regolamentazione è alla base dello sforzo complessivo per la riduzione degli oneri e la semplificazione nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione («REFIT») <sup>(1)</sup>.
- (2) Conformemente a tale programma, la Commissione deve garantire che la regolamentazione sia mirata, facile da rispettare e non aggiunga oneri normativi inutili, pur raggiungendo pienamente i suoi obiettivi.
- (3) In particolare, le piccole e medie imprese (PMI) <sup>(2)</sup> trarrebbero vantaggio dalla riduzione della burocrazia, dall'agevolazione dell'accesso al mercato e da condizioni che consentano loro di sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla digitalizzazione. La rete di rappresentanti delle PMI <sup>(3)</sup> ha il compito di promuovere gli interessi delle piccole e medie imprese in questo contesto.
- (4) Per sostenere la Commissione nei lavori intesi a migliorare la legislazione, con la decisione C(2015) 3261 della Commissione del 19 maggio 2015 <sup>(4)</sup> è stata istituita la piattaforma REFIT. Tale decisione si applicava fino al 31 ottobre 2019.
- (5) Nella comunicazione «Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno» <sup>(5)</sup>, la Commissione ha fatto il punto sui risultati conseguiti dal programma «Legiferare meglio» nel periodo compreso tra il 2015 e il 2018. L'analisi ha messo in evidenza il sostegno alla piattaforma REFIT, evidenziando nel contempo che la maggior parte dei portatori di interessi si aspetta che sia più produttiva, che raccolga più idee per la semplificazione e che a partire da tali idee siano realizzate più rapidamente modifiche concrete.
- (6) Per garantire che la legislazione dell'Unione produca in maniera efficiente i massimi benefici per le persone e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, e viste le sfide sempre più numerose che emergono a livello mondiale, quali le conseguenze della digitalizzazione, la Commissione deve continuare a ricorrere alla consulenza di specialisti in seno a un organo consultivo.
- (7) È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti e definirne i compiti e la struttura, conformemente alla decisione C(2016) 3301 della Commissione recante norme orizzontali sulla creazione e sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (le «norme orizzontali») <sup>(6)</sup>. Sulla base dell'esperienza della piattaforma REFIT, è opportuno istituire una nuova piattaforma denominata «Fit for Future», che dovrebbe riunire le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo e i portatori di interessi. La piattaforma dovrebbe lavorare a stretto contatto con la rete di rappresentanti delle PMI, nella persona del rappresentante dell'UE per le PMI.

<sup>(1)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea», COM(2012) 746, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2012:0746:FIN>

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - «Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale», COM(2020)103, [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf).

<sup>(3)</sup> [https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-envoys\\_it](https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-envoys_it)

<sup>(4)</sup> Decisione C(2015) 3261 final della Commissione, del 19 maggio 2015, che istituisce la piattaforma REFIT, [https://ec.europa.eu/info/files/commission-decision-establishing-refit-platform\\_en](https://ec.europa.eu/info/files/commission-decision-establishing-refit-platform_en).

<sup>(5)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno», COM (2019) 178 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM:2019:178:FIN>.

<sup>(6)</sup> Decisione C(2016)3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, [https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C\\_2016\\_3301\\_F1\\_COMMISSION\\_DECISION\\_EN.pdf](https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_EN.pdf).

- (8) La piattaforma dovrebbe lavorare alla semplificazione e alla riduzione degli oneri. Potrebbe inoltre aiutare la Commissione a far sì che le politiche dell'Unione siano lungimiranti e pertinenti alla luce delle nuove sfide. Dovrebbe inoltre esaminare in che modo la digitalizzazione possa ridurre gli oneri per i cittadini e le imprese.
- (9) I lavori della piattaforma Fit for Future dovrebbero essere meglio strutturati e più mirati rispetto a quelli della piattaforma REFIT. La piattaforma dovrebbe pertanto operare sulla base di un programma di lavoro annuale che dovrà essere elaborato dai membri della piattaforma stessa, sulla base di una proposta della Commissione e in accordo con essa, tenendo conto della legislazione problematica individuata:
- dalla relazione della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «fare meno in modo più efficiente» <sup>(7)</sup>;
  - dalle valutazioni principali e dai controlli dell'adeguatezza svolti dalla Commissione;
  - dalle informazioni fornite dagli Stati membri, dalla rete di rappresentanti delle PMI, dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo in merito alla legislazione più onerosa dell'Unione;
  - dai contributi dei portatori di interessi e del grande pubblico.
- (10) Queste fonti dovrebbero contribuire a individuare i settori e la legislazione compresi, se pertinente, gli atti delegati e di esecuzione, qualora vi siano indicazioni di costi inutili per le imprese e i cittadini derivanti dalla legislazione dell'Unione. Il rappresentante dell'UE per le PMI fornirà consulenza e contributi, specie per quanto riguarda gli oneri e la complessità della legislazione che interessa le piccole e medie imprese.
- (11) La piattaforma dovrebbe valutare l'efficienza della legislazione dell'Unione, compresa la densità legislativa, e reperire, per quanto possibile, elementi concreti sugli oneri supplementari derivanti dall'attuazione della legislazione dell'Unione negli Stati membri.
- (12) La piattaforma dovrebbe esprimere pareri basati su elementi concreti in merito agli argomenti individuati nel programma di lavoro annuale e rispondere a tutte le richieste di informazioni e dati concreti formulate dalla Commissione in merito a questioni inerenti al suo lavoro di miglioramento della regolamentazione nell'ambito del programma REFIT.
- (13) La piattaforma intende riunire le competenze delle pubbliche amministrazioni, delle parti sociali, delle piccole e grandi imprese, delle organizzazioni per la protezione dei consumatori, la salute e l'ambiente e di altre organizzazioni non governative. La piattaforma dovrebbe comprendere un gruppo governativo e un gruppo di portatori di interessi. Il gruppo governativo dovrebbe essere composto da esperti ad alto livello delle autorità nazionali e/o regionali e locali degli Stati membri competenti in materia di miglioramento della regolamentazione e da rappresentanti del Comitato delle regioni. La presenza di autorità nazionali, locali e regionali dovrebbe agevolare l'individuazione di problemi specifici nell'attuazione della legislazione dell'Unione. Il Comitato delle regioni ha creato RegHub <sup>(8)</sup>, una rete di autorità regionali e locali, nell'intento di raccogliere le esperienze sull'attuazione delle politiche dell'UE mediante la consultazione di attori a livello locale. RegHub potrebbe quindi fornire informazioni utili per il lavoro della piattaforma. Il gruppo di portatori di interessi dovrebbe essere composto da portatori di interessi con un'esperienza pratica in diversi settori e da rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo. I due gruppi dovrebbero collaborare per garantire un livello di competenza misto ed equilibrato.
- (14) La piattaforma dovrebbe stabilire il proprio regolamento interno.
- (15) Occorre stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo.
- (16) È opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>.
- (17) Tutti i documenti pertinenti sulle attività svolte dalla piattaforma Fit for Future dovrebbero essere resi pubblici.
- (18) La presente decisione dovrebbe applicarsi per tutta la durata del mandato della Commissione,

<sup>(7)</sup> Relazione della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «fare meno in modo più efficiente», [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_it.pdf).

<sup>(8)</sup> Un gruppo di regioni che contribuisce all'analisi dell'attuazione della legislazione. <https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.aspx>

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

DECIDE:

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto**

È istituita la piattaforma Fit for Future («la piattaforma»).

#### *Articolo 2*

##### **Compiti**

1. La piattaforma coadiuva la Commissione esprimendo pareri sugli argomenti individuati nel suo programma di lavoro annuale.
2. Per le questioni individuate nel suo programma di lavoro annuale, la piattaforma;
  - a) raccoglie dati, elementi concreti e contributi sulle possibilità di ridurre gli oneri e di semplificare la legislazione dell'Unione individuata senza compromettere la realizzazione dei suoi obiettivi, tenendo conto anche della densità legislativa;
  - b) valuta se la legislazione dell'Unione individuata e i suoi obiettivi siano ancora pertinenti in considerazione della necessità di affrontare nuove sfide e riflette su come la digitalizzazione e il maggiore uso degli strumenti elettronici possano contribuire alla realizzazione di questi obiettivi;
  - c) fornisce contributi su richiesta della Commissione.

#### *Articolo 3*

##### **Consultazione**

Il segretariato generale della Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione inerente al suo lavoro di miglioramento della regolamentazione nell'ambito del programma REFIT.

#### *Articolo 4*

##### **Programma di lavoro annuale**

1. Il programma di lavoro annuale è elaborato dalla piattaforma, previa proposta del segretariato generale della Commissione e di concerto con esso, in base alle questioni individuate:
  - a) nell'allegato VI della relazione della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «fare meno in modo più efficiente» <sup>(10)</sup>;
  - b) nelle valutazioni principali e nei controlli dell'adeguatezza svolti dalla Commissione;
  - c) sulla scorta delle informazioni in merito alla legislazione più onerosa dell'Unione fornite dagli Stati membri, dalla rete di rappresentanti delle PMI, dal Comitato delle regioni, in particolare attraverso RegHub, e dal Comitato economico e sociale europeo.
2. Il rappresentante dell'UE per le PMI fornisce contributi e consulenza sul programma di lavoro annuale proposto, specie per quanto riguarda gli oneri e la complessità della legislazione che interessa le piccole e medie imprese.
3. Il regolamento interno della piattaforma stabilisce le condizioni alle quali i contributi dei portatori di interessi e del grande pubblico possono anche integrare l'elenco delle possibili questioni da inserire nel programma di lavoro.

<sup>(10)</sup> Relazione della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «fare meno in modo più efficiente», [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_it.pdf).

## Articolo 5

### Composizione

1. La piattaforma è composta da due gruppi: il gruppo governativo e il gruppo di portatori di interessi.
2. I membri del gruppo governativo sono autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri e il Comitato delle regioni. Gli Stati membri nominano un rappresentante a livello nazionale o delle autorità locali e regionali. Il Comitato delle regioni nomina tre rappresentanti. Il gruppo governativo è pertanto composto da 30 rappresentanti. I membri sono tenuti a garantire che i loro rappresentanti forniscano un elevato livello di competenza.
3. Il gruppo di portatori di interessi è composto dal Comitato economico e sociale che nomina tre rappresentanti, unitamente a 19 esperti designati dal segretariato generale della Commissione per rappresentare un interesse comune condiviso dai portatori di interessi in un settore specifico. Il Comitato economico e sociale è tenuto a garantire che i suoi rappresentanti forniscano un elevato livello di competenza. Gli esperti designati per rappresentare un interesse comune non rappresentano un singolo portatore di interessi, ma un orientamento strategico comune a diverse organizzazioni di portatori di interessi. Essi rappresentano le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, le parti sociali e le organizzazioni della società civile con un'esperienza diretta nell'applicazione della legislazione dell'Unione.
4. I membri della piattaforma che rappresentano un interesse comune sono nominati per tutta la durata del mandato della stessa. Essi rimangono membri della piattaforma fino al termine del loro incarico o fino a che non vengono sostituiti/non si dimettono.
5. I membri che rappresentano un interesse comune ma che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori della piattaforma oppure che, secondo il segretariato generale della Commissione, non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o che danno le dimissioni non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e vengono sostituiti, per la durata rimanente del loro incarico, da un altro candidato dell'elenco di riserva.

## Articolo 6

### Procedura di selezione

1. La selezione dei membri del gruppo di portatori di interessi che rappresentano un interesse comune è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel Registro dei gruppi di esperti della Commissione e altre entità analoghe <sup>(1)</sup> («il registro dei gruppi di esperti»). L'invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui un sito web dedicato. L'invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste e gli interessi che devono essere rappresentati in relazione alle mansioni da svolgere. Il termine minimo per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.
2. L'iscrizione nel registro per la trasparenza è necessaria per la nomina delle persone che rappresentano un interesse comune.
3. Le persone che rappresentano un interesse comune sono nominate dal segretariato generale della Commissione tra gli specialisti competenti nei settori di cui all'articolo 2 che hanno risposto all'invito a presentare candidature.
4. Il segretariato generale della Commissione stila un elenco di riserva di candidati idonei a cui è possibile attingere qualora sia necessario sostituire membri del gruppo di portatori di interessi che rappresentano un interesse comune. Il segretariato generale della Commissione chiede il consenso dei candidati prima di inserire i loro nomi nell'elenco di riserva.

## Articolo 7

### Funzionamento

1. La piattaforma agisce su richiesta del presidente con l'accordo del segretariato generale della Commissione, in conformità alle norme orizzontali.

---

<sup>(1)</sup> <https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/>.

2. Partecipano alle riunioni della piattaforma i suoi membri e i loro rappresentanti. Scopo delle riunioni plenarie è adottare i pareri della piattaforma; le riunioni preparatorie contribuiscono a finalizzare detti pareri ed esaminano gli aspetti organizzativi, mentre le riunioni dei sottogruppi si concentrano su argomenti specifici del programma di lavoro annuale. Le riunioni della piattaforma si svolgono, in linea di massima, nei locali della Commissione o, se possibile, in videoconferenza.
3. D'intesa con il segretariato generale della Commissione, la piattaforma può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le discussioni.
4. Il segretariato generale della Commissione funge da segretariato della piattaforma, assicurando i servizi di segreteria e preparando il progetto di programma di lavoro annuale. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni della piattaforma.
5. Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all'ordine del giorno e ai pareri espressi dalla piattaforma è informativo e completo. Il verbale è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.
6. La piattaforma adotta i pareri per consenso. In caso di votazione, essa si pronuncia a maggioranza semplice dei suoi membri. I membri che hanno espresso voto contrario al parere della maggioranza hanno il diritto di far allegare al parere un documento in cui siano riportate, in forma sintetica, le motivazioni alla base della loro posizione.

#### *Articolo 8*

##### **Presidente**

Il vicepresidente della Commissione responsabile per la qualità della legislazione presiede le riunioni plenarie della piattaforma. Un funzionario di alto livello della Commissione presiede le riunioni preparatorie della piattaforma. Le altre riunioni sono presiedute dal segretariato della piattaforma.

#### *Articolo 9*

##### **Sottogruppi**

Il segretariato generale della Commissione può istituire al massimo quattro sottogruppi per esaminare argomenti specifici del programma di lavoro annuale della piattaforma. I sottogruppi operano in conformità alle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato. Ciascun sottogruppo comprende almeno un rappresentante del Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo.

#### *Articolo 10*

##### **Esperti invitati**

1. Il presidente può invitare, su base ad hoc, esperti esterni con competenze specifiche in una materia all'ordine del giorno, compresi esperti delle autorità locali e regionali e delle loro associazioni, a partecipare a una riunione della piattaforma o dei suoi sottogruppi. Il presidente invita il rappresentante dell'UE per le PMI alle riunioni plenarie.
2. Di concerto con il segretariato generale della Commissione, il Comitato delle regioni può invitare, su base ad hoc, rappresentanti delle RegHub alle riunioni della piattaforma o dei suoi sottogruppi.

#### *Articolo 11*

##### **Regolamento interno**

Su proposta del segretariato generale della Commissione e in accordo con esso, la piattaforma adotta il regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità alle norme orizzontali.

## Articolo 12

### **Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate**

I membri della piattaforma, i loro rappresentanti e gli esperti invitati sono soggetti all'obbligo del segreto professionale, il quale, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale. Essi sono inoltre soggetti alle norme di sicurezza della Commissione relative alla protezione delle informazioni classificate dell'Unione, stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 <sup>(12)</sup> e (UE, Euratom) 2015/444 <sup>(13)</sup> della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.

## Articolo 13

### **Trasparenza**

1. La piattaforma e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti.
2. Per quanto riguarda la composizione della piattaforma e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
  - a) i nomi delle autorità degli Stati membri;
  - b) i nomi degli organismi dell'UE membri della piattaforma (Comitato delle regioni e Comitato economico e sociale europeo);
  - c) i nomi delle persone designate per rappresentare un interesse comune; il fatto che l'interesse sarà reso pubblico.
3. Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili tramite il registro dei gruppi di esperti o tramite un link ad un sito web dedicato, presente nel registro, in cui è possibile reperire tali informazioni. L'accesso al sito web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono autorizzate deroghe alla pubblicazione soltanto qualora la divulgazione di un documento rischi di compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 <sup>(14)</sup> <sup>(15)</sup>.
4. La piattaforma ha un sito web dedicato, che utilizza anche per consultare i cittadini e i portatori di interessi sulle questioni evidenziate nel programma di lavoro annuale e per svolgere le sue attività di comunicazione, di concerto con il segretariato generale della Commissione.

## Articolo 14

### **Spese di riunione**

1. I partecipanti alle attività della piattaforma e dei suoi sottogruppi non sono retribuiti per le competenze offerte.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività della piattaforma e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti applicate all'interno della Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

<sup>(12)</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015D0443>

<sup>(13)</sup> <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/41a6eeeb-cc70-11e4-ab4d-01aa75ed71a1/language-it>

<sup>(14)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

<sup>(15)</sup> Siffatte eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l'integrità dell'individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività d'ispezione, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell'istituzione.

*Articolo 15*

**Applicabilità**

La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2025.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2020

*Per la Commissione*  
Maroš ŠEFČOVIČ  
*Vicepresidente*

---